



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17193 del 1996, proposto da:
De Luca Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Conticiani, Luigi Parenti, Remigio Sicilia, con domicilio eletto presso Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie, 114;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del 12.6.1996 n. 1980, posizione n. 2425 EI/6, comunicato al ricorrente il 16.9.1996, con il quale il Direttore della divisione IV del Ministero dell'Interno ha respinto la richiesta di indennità una tantum ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 738/1981; di ogni altro atto presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è Ispettore capo della Polizia di Stato.

Con DM n. 3472 del 31.10.1991 gli è stato concesso l'equo indennizzo di 7° categoria, misura max, per la menomazione dell'integrità fisica conseguente all'infermità "artrosi diffusa del rachide con discopatia L5-S1; gastroduodenite cronica".

In data 2.3.1995 la CMO di II Ist. Roma, con p.v. n. 436, ha giudicato il ricorrente "non idoneo permanentemente al servizio nella Polizia di Stato in forma parziale (controindicati i servizi notturni e stressanti)".

In data 16.3.1995 il ricorrente ha presentato la domanda per la concessione dell'indennità speciale una tantum prevista ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 738/1981.

Con il decreto del 12.6.1996 n. 1980, posizione n. 2425 EI/6, comunicato al ricorrente il 16.9.1996, il Direttore della divisione IV del Ministero dell'Interno ha respinto la predetta richiesta di indennità una tantum.

Il provvedimento è motivato sul presupposto che la richiesta di "una tantum" relativa all'infermità di cui al n. 1 è respinta per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto :

1). Violazione e falsa applicazione art. 7 del DPR n. 738/1981; art. 3 del RD n. 1024/1928 e art. 36 del DPR n. 3/1957; eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; difetto di motivazione;

2). Violazione e falsa applicazione art. 7 del DPR n. 738/1981 sotto altro profilo; eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; carenza assoluta di motivazione.

I). In via preliminare, occorre esaminare la normativa in materia.

L'art. 7 del DPR n. 738/1981 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) prevede che : <Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza. L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento. Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a

titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2>.

La disposizione in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, una speciale indennità una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, di importo pari all'equo indennizzo maggiorato del venti per cento.

La giurisprudenza (cfr., Corte costituzionale, 19 maggio 2009, n. 152) ha chiarito che l'indennità sostituisce l'equo indennizzo previsto dalle leggi vigenti per l'invalidità per causa di servizio dei dipendenti pubblici. Il suo importo è pari a quello dell'equo indennizzo, maggiorato del venti per cento. Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella dell'invalidità per causa di servizio dettata per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché di ambito limitato, in quanto circoscritta al caso in cui l'invalidità derivi da specifici eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto.

È un'ipotesi peculiare, la cui specialità è giustificabile in virtù delle particolari funzioni delle forze di polizia e dei rischi a esse connessi. Per questa ipotesi, sono previste l'utilizzazione del dipendente invalido in servizi d'istituto compatibili con l'invalidità, senza trasferimento ad altra amministrazione, e la maggiorazione dell'indennizzo, nella misura del venti per cento.

Inoltre, in forza dell'art. 7, d.P.R. n. 738/1981, l'indennità speciale "una tantum" non è cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo e, quindi, con l'equo indennizzo.

II). Tanto precisato può passarsi ora al merito del ricorso.

Con i motivi di ricorso il ricorrente contesta la data di accertamento del dies a quo per la decorrenza del termine semestrale per la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 7 e quindi sostiene che l'istanza a tal fine presentata è tempestiva in quanto è stata depositata in data 16.3.1995.

Ad avviso del ricorrente il dies a quo previsto dall'art. 3 del RD n. 1024 del 1928 decorre dal momento in cui il dipendente assume la piena consapevolezza non solo dell'infermità ma anche della sua natura e della sua gravità.

Il Collegio ritiene che le predette censure meritano positivo apprezzamento in ragione del fatto che l'istanza appare – oggettivamente – tempestiva.

La norma (art. 7 citato) prevede, infatti, che la domanda deve essere presentata "entro sei mesi dal riconoscimento dell'invalidità"; nella specie, dunque, si deve fare riferimento al p.v. n. 436 del 2.3.1995.

Pertanto, il ricorso è da accogliere e, per l'effetto, è annullato l'atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il presente ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)